

**Regolamento**  
**della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di**  
**operatore specialista nel settore principale della costruzione**  
**(RLEPICOSC)**  
 del 3 dicembre 2014 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC),

**decreta:**

**Capitolo primo**  
**Organizzazione**

**Commissione di vigilanza**

- Art. 1** <sup>1</sup>La Commissione di vigilanza (in seguito commissione) è composta di cinque membri e due supplenti.  
<sup>2</sup>Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.  
<sup>3</sup>Le decisioni sono firmate dal presidente (o, in sua sostituzione, da un membro) e dal segretario.  
<sup>4</sup>I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure da un membro della commissione su delega.

**Segretariato**

- Art. 2** <sup>1</sup>La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).  
<sup>2</sup>In particolare il segretariato:  
 a) assiste i lavori della commissione;  
 b) istruisce le pratiche;  
 c) esegue le verifiche;  
 d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche sul Foglio ufficiale;  
 e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;  
 f) svolge i compiti ad esso attribuiti dalla commissione.

**Capitolo secondo**  
**Procedura**

**Richiesta**

- Art. 3** <sup>1</sup>La richiesta di iscrizione all'albo dev'essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale.  
<sup>2</sup>Essa dev'essere corredata della seguente documentazione:  
 a) estratto autenticato dell'iscrizione della ditta al registro di commercio;  
 b) estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari, membri dell'organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica;  
 c) certificato di solvibilità della ditta;  
 d) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, in particolare:  
   – diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge;  
   – attestati e referenze concernenti l'attività pratica, di almeno tre anni, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un'impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista;  
   – certificato di solvibilità personale.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207.

<sup>3</sup>Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

<sup>4</sup>Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).

#### **Titolare o membro dirigente effettivo**

**Art. 4** Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 della legge.

#### **Iscrizione**

**Art. 5** <sup>1</sup>Di regola la commissione decide sull'iscrizione all'albo in base alla documentazione presentata.

<sup>2</sup>In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un'impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.

<sup>3</sup>Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.

#### **Modifiche**

**Art. 6** Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa o dell'operatore devono essere notificati al segretariato entro un mese.

#### **Verifica dei requisiti**

**Art. 7** <sup>1</sup>La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese e degli operatori iscritti.

<sup>2</sup>A tal fine, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare al segretariato il formulario della conferma annuale compilato, firmato e con allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all'anno precedente:

- a) AVS/AI/IPG/AD;
- b) LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni);
- c) cassa malati;
- d) cassa pensioni (LPP);
- e) contributi professionali (CPC);
- f) imposte alla fonte;
- g) contributo fondazione pensionamento anticipato (PEAN).

<sup>3</sup>Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.

<sup>4</sup>Le dichiarazioni inerenti Cassa malati e Cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.

<sup>5</sup>La mancata presentazione della conferma annuale costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. c) della legge.

#### **Assoggettamento**

**Art. 8** <sup>1</sup>La commissione accerta il valore delle commesse e l'obbligo di assoggettamento di imprese o operatori alla legge considerando come base di valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di categoria.

<sup>2</sup>L'esecuzione dei lavori non può in ogni caso essere suddivisa in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento.

<sup>3</sup>In caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la commissione interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 16 della legge.

#### Imprese con sede o domicilio in un altro Cantone

**Art. 8a<sup>2</sup>** <sup>1</sup>Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all'albo.

<sup>2</sup>Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.

<sup>3</sup>L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- a) ragione sociale e sede dell'impresa;
- b) nominativo e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 4;
- c) una copia dell'autorizzazione del Cantone di origine o un'autocertificazione attestante che l'impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;
- d) indicazione del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;
- e) indirizzo esatto del luogo di esecuzione dei lavori.

### Capitolo terzo Disposizioni varie e finali

#### Tasse e emolumenti

**Art. 9** <sup>1</sup>Per le operazioni riguardanti l'albo e per le decisioni della commissione sono percepite le seguenti tasse:

- a) iscrizione, fr. 1'000.–;
- b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, fr. 300.–;
- c) tenuta a giorno, fr. 300.– all'anno.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

<sup>3</sup>Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della legge sono incassati dalla commissione tramite il segretariato.

#### Finanziamento

**Art. 10** <sup>1</sup>Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

<sup>2</sup>Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

<sup>3</sup>Il segretariato tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

<sup>4</sup>Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e la SSIC-TI e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico della SSIC-TI sino a concorrenza di fr. 40'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

#### Abrogazione ed entrata in vigore

**Art. 11** <sup>1</sup>Il regolamento di applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 26 maggio 1998 è abrogato.

<sup>2</sup>Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU 2014, 501.

<sup>2</sup> Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.

<sup>3</sup> Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207; precedente modifica: BU 2019, 343.